## ACCORDO AZIENDALE APPLICATIVO

## Integrazione Aziendale al Trattamento di mobilità

TRA

IBM SEMEA SPA, ISSC ITALIA Srl, DST LOGISTICA Srl, IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI Spa

rappresentate dai Signori: Dr. Oderisio De Grenet, Dr. Luigi Bagordo e Dr. Loreno Raimondi

Ε

il Coordinamento delle R.S.U. IBM SEMEA e le R.S.U. delle Società sopra menzionate

#### si concorda quanto segue:

Fermo restando la validità dell'accordo aziendale del 22.05.1995 paragrafo 3 comma 2 (la messa in mobilità interesserà il personale che dichiarerà di non opporsi a detta soluzione) ai lavoratori che a conclusione della procedura ex art. 24, L. 223/91, iniziata il 13.10.1995, e che a seguito dell'Accordo Aziendale del 20 ottobre 1995 verranno posti in mobilità, la Società erogherà ad integrazione del TFR una somma lorda dimensionata come segue:

- per la generalità dei lavoratori ad esclusione di quelli previsti al punto 2.:
  - a- ammontare equivalente a venti mensilità di retribuzione comprensiva dell'indennità sostitutiva del preavviso, più

CQ

Ro- A MG Dier

1/0 5

E D

A DE DO

10 4 5 . 7 . 44

وفواله المحاصم وواورا b- ammontare equivalente al 30% di una mensilità per ogni mese intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la data di previsto accesso al trattamento di pensione.

La somma totale non potrà, comunque, superare l'equivalente di 30 mensilità.

2. Per i lavoratori di cui alla nota a verbale allegata all'Accordo redatto presso il Ministero del Lavoro in data 22.5.1995 (programma BTR):

ammontare comprensivo del preavviso equivalente ad una mensilità per ogni mese intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e la data di previsto accesso al trattamento di pensione.

Per il calcolo e l'erogazione delle somme di cui al punti 1. e 2., il lavoratore dovrà presentare le evidenze della propria posizione assicurativa INPS sulla base della quale possano essere determinate con certezza le date di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione e di accesso al trattamento.

All'atto della riscossione dei trattamenti aggiuntivi di cui sopra, il lavoratore interessato rilascerà quietanza liberatoria presso l'UPLMO ai sensi delle vigenti norme di legge (L. 533/73).

Il valore della mensilità è quello della retribuzione lorda del mese di settembre 1995 (alla voce totale competenze più eventuale base di calcolo per il personale a compensi variabili comprensivo di EDR e IV elemento, non considerando le eventuali riduzioni dovute all'applicazione dei contratti di solidarietà) riproporzionato alle ore effettivamente prestate. Ogni pagamento si intende al netto di ogni ritenuta.

Limitatamente al personale posto in mobilità, in applicazione del presente accordo, essendo in possesso di posizione contributiva che consenta di maturare durante il periodo di mobilità i requisiti per il diritto a pensione, le Parti inoltre raccomanderanno al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le prestazioni rimborso spese sanitarie, previo versamento dei contributi dovuti.

Tali previdenze cesseranno di operare qualora gli interessati:

siano cancellati dalle liste di mobilità per motivi diversi dal pensionamento;

alla prevista data di decorrenza non accedano al trattamento di pensione.

coop in the light wise

Con l'occasione e in considerazione della recente legge di riordino del sistema previdenziale (L. 335/95), le Parti si assicureranno che il CADGI dia una interpretazione all'art. 3bis dello Statuto (Soci onorari) nel senso di fornire le prestazioni sanitarie ai dipendenti che lascino la Società avendo maturato i requisiti per il godimento di pensione e accedano alla pensione stessa alla prima data di decorrenza utile.

In riferimento alle tabelle allegate di previsione di uscita, le Parti si incontreranno prima di ogni scadenza di licenziamento per verificare:

- a- se sussistano ancora le condizioni per l'accesso a qualsivoglia trattamento pensionistico erogato dall'INPS;
- b- l'esattezza dei conteggi relativi alle finestre ed al conseguente numero di mensilità di cui ai punti 1 e 2 del presente accordo.

Rimane inteso che, nell'eventualità che alla data di prevista cessazione dei rapporti di lavoro non esistessero i requisiti per maturare durante il periodo di mobilità ed entro il termine dello stesso il diritto a qualsivoglia trattamento INPS, ai lavoratori interessati non sarà risolto il rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. IBM SEMEA SPA

P. ISSC ITALIA Srl

P. DST LOGISTICA Srl

P. IBM SERVIZI FINANZIARI SPA

P. R.S.U.

Charle lla sh

SEall

Josep alia

E SE STILL

Accordo IBM del 20.10.1995

Allegato 2

# SPOSTAMENTI RICHIESTI

# NO BTR

per	1	mese	7	persone
per	2	mesi	30	persone
per	3	mesi	10	persone
per	4	mesi	2	persone
per	5	mesi	1	persona
per	6	mesi	2	persone
per	8	mesi	3	persone
	TOTALE			persone
¥		BT	2	
dal	01	.11.1995 per 2 mes	si 1	persona